

## **DELIBERA N. 7/13/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ONE SAT S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE ONE - CANALE 951) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 LETT. B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (PROC. 2447/SM)**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 4 settembre 2012, n. 74/12/DISM/N°PROC.2447/SM – notificato in data 10 settembre 2012 – con il quale veniva contestata alla società One Sat S.r.l., con sede

legale in Roma, via dei Carvilli n. 51, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *One* - canale 951, la violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso in data 18 aprile 2012 in fascia oraria protetta (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) la trasmissione di immagini a carattere statico che pubblicizzano numerazioni telefoniche a valore aggiunto del tipo 899.xxxxxx per servizi quali lotto, cartomanzia, amore;

RILEVATO che la società One Sat S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita presso l'Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

CONSIDERATO che *One* - canale 951 - ha trasmesso in data 18 aprile 2012 nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00, in cui le emittenti, ai sensi del paragrafo 4.4 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori le emittenti devono evitare la trasmissione di pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), per la violazione accertata, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 e 51, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la singola violazione rilevata nella misura pari al minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi lieve in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come *One* – canale 951 rispetto a quelle delle emittenti nazionali, in funzione dell'accesso ai programmi limitato ai possessori di decoder satellitari, nonostante la natura dell'illecito attenga ad un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società in questione, fornitrice di contenuti del programma satellitare *One* - canale 951 - che non ha ritenuto di partecipare al procedimento con la presentazione di memorie giustificative o chiedendo di essere sentita sui fatti oggetto della contestazione - deve dotarsi di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'articolo 35 e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### **ORDINA**

alla società One Sat S.r.l., con sede legale in Roma, via dei Carvilli n. 51, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *One* - canale 951, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per la violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/13/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 7/13/CSP"*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.  
La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria